



## REGOLAMENTO PER IL COMPENSO DELLE COMMISSIONI DI CONCORSO

Approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 35 del 20.05.2021

# **Regolamento per la determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici di concorso**

## **Art. 1 – Oggetto**

Il presente regolamento disciplina la determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici di concorso, tenuto conto dei principi fissati dal D.P.C.M. 24.04.2020 opportunamente adeguati alle attuali esigenze e caratteristiche organizzative dell'amministrazione.

## **Art. 2 – Compenso base commissioni esaminatrici**

A ciascun componente delle commissioni esaminatrici di concorsi viene corrisposto, per ogni tipo di concorso, un compenso differenziato come segue:

- per ciascun componente delle commissioni esaminatrici di selezioni relative ai profili professionali a cui si accede mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente € 200,00;
- per ciascun componente delle commissioni esaminatrici di concorsi relativi ai profili professionali delle categorie B e C euro 300,00 + euro 100,00 per ogni seduta superiore alla terza;
- per ciascun componente delle commissioni esaminatrici di concorsi relativi ai profili professionali della categoria D euro 360,00 + euro 100,00 per ogni seduta superiore alla terza;
- per ciascun componente delle commissioni esaminatrici di concorsi relativi al personale di qualifica dirigenziale euro 400,00 + euro 100,00 per ogni seduta superiore alla terza.

I compensi di cui sopra sono aumentati del 10% per i presidenti delle commissioni esaminatrici di concorso e ridotti della stessa percentuale per i segretari delle commissioni stesse.

Possono essere nominati, per esami di lingua straniera e per materie specifiche, membri aggiunti aggregati alle commissioni esaminatrici di concorso. Ai membri aggiunti aggregati alle commissioni esaminatrici di concorsi relativi a profili professionali della categoria D, ovvero al personale di qualifica dirigenziale, è dovuto in compenso di cui sopra ridotto del 50% ed il solo compenso integrativo per candidato esaminato nella misura fissata all'art.3.

Ai componenti supplenti e ai componenti che cessano dall'incarico di componente i compensi base sono dovuti in misura proporzionale al numero delle sedute di commissione cui hanno partecipato, ai sensi di legge.

## **Art. 3 – Compenso integrativo**

A ciascun componente delle commissioni esaminatrici è altresì corrisposto un compenso integrativo nella misura così determinata:

- a. euro 0,50 per ciascun candidato esaminato per le prove selettive previste dal capo III del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 relativo, in particolare, alle "Assunzioni mediante gli uffici circoscrizionali per l'impiego ai sensi dell'art.16 della legge 28 febbraio 1987, n.56";
- b. euro 0,80 per ciascun elaborato o candidato esaminato per i concorsi relativi ai profili professionali delle categorie B e C;
- c. euro 1,00 per ciascun elaborato o candidato esaminato per i concorsi relativi ai profili professionali della categoria D e al personale di qualifica dirigenziale;

I compensi di cui ai punti b) e c) del presente articolo sono aumentati del dieci per cento per i concorsi per titoli ed esami; nei concorsi per soli titoli, i compensi integrativi sono commisurati al venti per cento di quelli di cui ai punti b) e c).

I compensi di cui sopra sono aumentati del 10% per i presidenti delle commissioni esaminatrici di concorso e ridotti della stessa percentuale per i segretari delle commissioni stesse.

#### **Art. 4 – Limiti massimi**

I compensi di cui agli articoli 2 e 3 non possono eccedere, cumulativamente, 1.000 euro per i concorsi relativi ai profili professionali delle categorie B e C, 1.500 euro per quelli relativi ai profili professionali della categoria D e al personale di qualifica dirigenziale.

I limiti massimi di cui sopra sono aumentati del 10% per i presidenti delle commissioni esaminatrici di concorso, nonché ridotti del 20% per i segretari delle commissioni e per i membri aggiunti, tenuto conto, per questi ultimi, della riduzione al 50% del compenso base di cui all'art.2.

#### **Art. 5 – Sottocommissioni esaminatrici**

Nel caso di suddivisione delle commissioni esaminatrici in sottocommissioni, ai componenti di queste ultime compete il compenso base previsto dall'art.2, ridotto del 50%, e il solo compenso integrativo per candidato esaminato nella misura fissata dall'art.3.

I compensi integrativi di cui all'art.3 sono rapportati per ogni componente e per il segretario delle singole sottocommissioni al numero di candidati esaminati da ciascuna sottocommissione e non possono eccedere i limiti massimi previsti dal precedente art. 4.

#### **Art. 6 – Direttore e dipendenti dell'ente**

Al direttore e ai dipendenti dell'ente nominati componenti di commissioni esaminatrici di concorso non è dovuto alcun compenso per le attività espletate in seno alla commissione stessa.

#### **Art. 7 – Spese sostenute dai componenti esterni delle commissioni esaminatrici per l'espletamento dell'incarico**

Ai componenti esterni delle commissioni esaminatrici spetta il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio.